



COMUNE DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 DEL 09 LUGLIO 2001 E N. 71 DEL 21 SETTEMBRE 2001

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 28 E 29 FEBBRAIO 2008 E N. 19 DEL 27 MARZO 2008

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 83 DEL 30 SETTEMBRE 2010

COMUNE DI BRUGHERIO
(Provincia di Monza e della Brianza)

STATUTO

INDICE

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI	pag. 6
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 7
Art. 1 - Comune	pag. 7
Art. 2 - Titolo di città, stemma, gonfalone	pag. 8
Art. 3 - Territorio	pag. 8
Art. 4 - Funzioni del Comune	pag. 9
Art. 5 - Funzioni del Comune nel campo dell'assistenza sociale e della sanità	pag. 10
Art. 6 - Autonomia regolamentare	pag. 10
Art. 7 - Garanzia delle minoranze, Partecipazione, Informazione, Albo pretorio	pag. 11
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE	pag. 12
CAPO I - ORGANI DEL COMUNE	pag. 12
Art. 8 - Organi	pag. 12
CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE	pag. 12
Art. 9 - Elezione, composizione e durata in carica	pag. 12
Art. 10 - Autonomia e funzionamento del Consiglio comunale	pag. 13
Art. 11 - Presidenza del Consiglio comunale	pag. 13
Art. 12 - Consigliere Anziano	pag. 14
Art. 13 - Competenze del Presidente del Consiglio comunale	pag. 14
Art. 14 - Consiglieri comunali	pag. 15
Art. 15 - Cessazione e surrogazione dei Consiglieri	pag. 16
Art. 16 - Astensione dei Consiglieri	pag. 16
Art. 17 - Competenze del Consiglio comunale	pag. 16
Art. 18 - Insediamento e prima adunanza del Consiglio comunale	pag. 17
Art. 19 - Esercizio della potestà regolamentare	pag. 18
Art. 20 - Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale	pag. 18
Art. 21 - Commissioni consiliari permanenti	pag. 18
Art. 22 - Commissioni temporanee speciali	pag. 19
Art. 23 - Commissioni comunali	pag. 20
Art. 24 - Commissione per il regolamento del Consiglio	pag. 20
Art. 25 - Sessioni del Consiglio	pag. 21
Art. 26 - Convocazione dei Consiglieri	pag. 21
Art. 27 - Validità delle sedute	pag. 21
Art. 28 - Pubblicità delle sedute	pag. 21
Art. 29 - Votazioni e funzionamento del Consiglio	pag. 22
Art. 30 - Verbalizzazione	pag. 22
Art. 31 - Pubblicazione delle deliberazioni	pag. 23

CAPO III - SINDACO E GIUNTA COMUNALE	pag. 23
SEZIONE 1 - ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA	pag. 23
Art. 32 - Elezione del Sindaco, nomina della Giunta, durata in carica	pag. 23
 SEZIONE 2 - LA GIUNTA COMUNALE	 pag. 23
Art. 33 - La Giunta comunale	pag. 23
Art. 34 - Composizione e presidenza	pag. 23
Art. 35 - Durata in carica della Giunta	pag. 24
Art. 36 - Mozione di sfiducia	pag. 24
Art. 37 - Cessazione di singoli componenti della Giunta	pag. 25
Art. 38 - Funzionamento della Giunta	pag. 25
Art. 39 - Funzioni della Giunta	pag. 25
Art. 40 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta	pag. 26
Art. 41 - Verbalizzazione	pag. 26
Art. 42 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta	pag. 26
 SEZIONE 3 - IL SINDACO	 pag. 27
Art. 43 - Il Sindaco organo istituzionale	pag. 27
Art. 44 - Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'esecutivo e responsabile dell'Amministrazione	pag. 27
 SEZIONE 4 - IL VICESINDACO	 pag. 29
Art. 45 - Requisiti per la carica di Vicesindaco e di Assessore - verifica	pag. 29
Art. 46 - Funzioni del Vicesindaco	pag. 29
Art. 47 - Poteri di delega	pag. 29
Art. 48 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale	pag. 30
 TITOLO III - DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE	 pag. 30
CAPO I - CONSULTA DI QUARTIERE	pag. 30
Art. 49 - Articolazione del territorio	pag. 30
Art. 50 - Organi del quartiere	pag. 31
Art. 51 - Attribuzioni, composizione e funzionamento della Consulta di Quartiere	pag. 31
Art. 52 - Durata in carica della Consulta di Quartiere	pag. 31
Art. 53 - Partecipazione della Consulta di Quartiere alle scelte amministrative	pag. 32
CAPO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	pag. 32
Art. 54 - Partecipazione della popolazione	pag. 32
Art. 55 - Forme associative e rapporti con il Comune	pag. 33
Art. 56 - Riunioni ed assemblee	pag. 33
Art. 57 - Consultazioni	pag. 33
Art. 58 - Istanze, petizioni e proposte	pag. 34
Art. 59 - Referendum	pag. 34
Art. 60 - Effetti del referendum consultivo	pag. 35
Art. 61 - Effetti del referendum abrogativo	pag. 35
Art. 62 - Disciplina del referendum	pag. 36
Art. 63 - Materie escluse	pag. 36
Art. 64 - Azione popolare	pag. 36
Art. 65 - Pubblicità degli atti amministrativi	pag. 36
Art. 66 - Diritto di accesso e di informazione	pag. 36

CAPO III - DIFENSORE CIVICO – <u>articoli dal 67 al 74 abrogati</u>	pag. 37
TITOLO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	
Art. 75 - Svolgimento dell'azione amministrativa	pag. 37 pag. 37
CAPO I - SERVIZI	
Art. 76 - Servizi pubblici comunali	pag. 37
Art. 77 - Gestione diretta dei servizi pubblici	pag. 37
Art. 78 - Aziende speciali	pag. 38
Art. 79 - Istituzioni	pag. 38
Art. 80 - Gestione mediante Società per Azioni	pag. 39
CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA	
Art. 81 - Convenzioni	pag. 39
Art. 82 - Consorzi	pag. 40
Art. 83 - Accordi di programma	pag. 40
TITOLO V - UFFICI E PERSONALE	
Art. 84 - Organizzazione degli uffici e del personale	pag. 40 pag. 40
CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	
Art. 85 - Principi e criteri generali	pag. 41 pag. 41
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	
Art. 86 - Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, dell'organizzazione e del personale comunale	pag. 41
Art. 87 - Programmazione del fabbisogno del personale	pag. 42
Art. 88 - Dirigenza	pag. 42
Art. 89 - Incarichi di Dirigenza o di alta specializzazione	pag. 43
CAPO III - IL DIRETTORE GENERALE	
Art. 90 - Criteri, nomina e funzioni	pag. 44 pag. 44
CAPO IV - IL SEGRETARIO GENERALE	
Art. 91 - Nomina, revoca e rapporto di lavoro	pag. 44
Art. 92 - Attribuzioni del Segretario generale	pag. 45
Art. 93 - Il Vicesegretario generale	pag. 45
TITOLO VI - RESPONSABILITÀ	
Art. 94 - Responsabilità verso il Comune	pag. 45
Art. 95 - Responsabilità verso i terzi	pag. 46
Art. 96 - Responsabilità dei contabili	pag. 46
Art. 97 - Prescrizione dell'azione di responsabilità	pag. 47
Art. 98 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni	pag. 47
Art. 99 - Responsabilità disciplinare	pag. 47

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITÀ	pag. 47
Art. 100 - Autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile	pag. 47
Art. 101 - Metodi di gestione finanziaria e patrimoniale	pag. 48
Art. 102 - Gestione del patrimonio	pag. 48
Art. 103 - Contabilità comunale: il bilancio	pag. 49
Art. 104 - Contabilità comunale: il conto consuntivo	pag. 49
Art. 105 - Collegio dei revisori	pag. 49
Art. 106 - Compiti dei revisori	pag. 50
Art. 107 - Tesoreria	pag. 50
Art. 108 - Controllo economico della gestione	pag. 51
Art. 109 - Controlli interni	pag. 51
Art. 110 - Contratti del Comune	pag. 51

TITOLO VIII - RAPPORTI CON ALTRI ENTI	pag. 52
Art. 111 - Partecipazione alla programmazione	pag. 52
Art. 112 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali	pag. 52
Art. 113 - Pareri obbligatori	pag. 52

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag. 52
Art. 114 - Attuazione, modificazioni e abrogazione dello statuto	pag. 52
Art. 115 - Adozione dei regolamenti	pag. 53
Art. 116 - Entrata in vigore	pag. 53

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI

Il Comune di Brugherio, nell'ambito dell'autonomia statutaria attribuitagli dalla legge e nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dall'ordinamento generale dello Stato e degli organi del decentramento amministrativo, si dota del presente statuto basato sui seguenti principi.

La comunità di Brugherio è costituita dalle donne e dagli uomini che vivono nel suo territorio, a prescindere dalla loro cittadinanza e senza discriminazioni di nazionalità.

Il Comune di Brugherio, nell'esecuzione dei compiti istituzionali ad esso attribuiti, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana.

Il Comune di Brugherio si governa e amministra promuovendo il massimo sviluppo sociale, culturale, ambientale, economico, partecipativo, territoriale, strutturale e civile e fornendo ai cittadini tutti i servizi necessari e possibili per il miglioramento continuo della loro qualità di vita.

Governo e amministrazione della città si attueranno nel rispetto verso i cittadini e i loro diritti.

A tal fine il Comune di Brugherio, nell'osservanza delle leggi e della volontà popolare, porrà il massimo impegno a:

- affermare, valorizzare e promuovere l'identità, la storia, la cultura, le tradizioni e lo spirito di accoglienza di Brugherio, nel reciproco rispetto di tutte le altre identità culturali presenti;
- promuovere i principi dell'autonomia tesi al miglioramento sociale, economico e culturale della popolazione;
- affermare, valorizzare e promuovere i valori della Resistenza e dell'antifascismo;
- attuare la massima efficienza amministrativa mediante la più ampia partecipazione della popolazione, ed esercitando le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà;
- riconoscere, in nome del fondamentale principio del rispetto della dignità umana, l'uguaglianza di tutti i cittadini;
- garantire alle persone i diritti civili e sociali, senza discriminazione verso coloro che affidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano esse tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso;
- garantire e promuovere le pari opportunità fra donne e uomini, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica in particolare delle donne nell'Amministrazione e nella città;
- garantire i bisogni primari alla persona, con particolare attenzione alle categorie sociali più deboli, dei diversamente abili, nell'ambito della sanità, del lavoro, della casa, dell'assistenza, della sicurezza e della scuola;
- promuovere uno sviluppo ecologicamente sostenibile fondato sulla valorizzazione del territorio, delle risorse ambientali, culturali, storiche ed artistiche;

- vigilare sulla sicurezza e sulla salvaguardia del territorio, ponendo in atto interventi volti al contenimento del consumo energetico e all'utilizzo di energie pulite e rinnovabili, al contenimento della creazione e conseguente smaltimento dei rifiuti;
- promuovere e valorizzare l'acqua come bene comune inalienabile;
- favorire e valorizzare le forme associative nel lavoro, nel commercio, nel volontariato, nel movimento cooperativo, nello sport e nella cultura;
- attuare un'azione comune con le città contigue e vicine in ordine ai grandi temi istituzionali, infrastrutturali, territoriali, ambientali ed ecologici che vanno oltre le possibilità amministrative del singolo comune;
- affermare il valore della solidarietà internazionale e promuoverne lo sviluppo;
- riconoscere nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli;
- intraprendere relazioni internazionali, onorando il proprio "Diploma Europeo" e la "Bandiera d'onore" mediante gemellaggi, scambi culturali, reciproci rapporti con città estere, in una collocazione europeista della città di Brugherio, favorendo soprattutto i giovani al fine della costruzione di un'Europa dei popoli;
- promuovere il rispetto della natura e degli animali.

Il Comune riconosce e tutela i diritti della famiglia, ne favorisce la formazione ed interviene per aiutarla nelle condizioni di disagio e difficoltà economica, promuove iniziative atte a favorire istruzione ed educazione dei figli.

Lo statuto del Comune di Brugherio, del quale la presente dichiarazione costituisce l'inscindibile premessa, contiene pertanto le previsioni normative fondamentali per il perseguimento e l'attuazione dei principi qui indicati e costituisce il necessario e inderogabile punto di riferimento per l'attività amministrativa comunale.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Comune

1. Il Comune di Brugherio - costituito con decreto reale in data 9 dicembre 1866 - è Ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione.
2. Il Comune di Brugherio ha una propria autonomia normativa che si esprime prioritariamente nella potestà statutaria, riconosciuta e garantita dall'articolo 114, comma 2, della Costituzione; essa delinea anche l'ambito di esercizio delle potestà regolamentari comunali, riconosciute e garantite dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione. La potestà statutaria, stabilendo le norme fondamentali di rappresentanza della Comunità e di organizzazione e funzionamento democratico e partecipativo del Comune e dei suoi organi, secondo i principi fissati dalla Costituzione, si svolge in armonia con i principi generali della legge statale che, ai sensi

dell'articolo 117, comma 2, lettera p), ne disciplina il sistema elettorale e gli organi di governo e ne determina le funzioni fondamentali. La potestà regolamentare, attuando e specificando i principi statutari dell'ordinamento comunale, disciplina, nelle materie riconosciute, attribuite e conferite al Comune, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni, stabilendo, in particolare, norme di funzionamento degli istituti di partecipazione popolare, degli organi, degli uffici, dei servizi pubblici e sociali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, garantiti dalla legislazione statale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, su tutto il territorio nazionale.

3. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo in collaborazione con le libere forme associative e nel rispetto delle sue tradizioni storico-culturali.
4. Tutela la sua denominazione, che può essere modificata solo con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.

Art. 2

Titolo di città, stemma, gonfalone

1. Il Comune si fregia del titolo di "città" concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1967.
2. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con decreto reale in data 12 febbraio 1930 ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.
3. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1966.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3

Territorio

1. Il Comune di Brugherio comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.
2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.
3. Il Comune si adopera affinché eventuali modifiche del territorio comunale che incidano sulla popolazione siano concordate con i comuni limitrofi dopo aver consultato la popolazione interessata.

Art. 4
Funzioni del Comune

1. Il Comune di Brugherio, sulla base del principio di sussidiarietà, svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la Comunità ed il suo territorio. L'esercizio delle funzioni avviene in forma diretta ovvero attraverso forme associate intercomunali, sulla base dei principi di adeguatezza e di differenziazione, salvo quelle che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alla Provincia, alla Regione Lombardia e allo Stato.
2. Il Comune è titolare delle proprie funzioni amministrative, esercitate direttamente o in forma associata, a partire da quelle fondamentali, determinate dall'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione e da quelle ulteriori conferite dalla Provincia, dalla Regione Lombardia e dallo Stato, nonché di quelle assunte autonomamente dal Comune per la cura degli interessi della Comunità.
3. Per l'individuazione analitica delle funzioni svolte dal Comune di Brugherio, oltre a quelle svolte alla data di entrata in vigore del presente Statuto, si rinvia a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della Legge 5-6-2003 n. 131: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3".
4. Il Comune svolge le funzioni proprie o attribuitegli secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso quelle attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune favorisce il libero e volontario associazionismo, promuovendo appositi interventi con gli enti, gli organismi della cooperazione e le associazioni che agiscono nei settori sociale, culturale, scolastico, economico, sportivo e ricreativo e collabora altresì, nel pieno riconoscimento della rispettiva autonomia con le comunità religiose locali, nel comune obiettivo dello sviluppo della personalità e della solidarietà umana.
6. Il Comune riconosce il valore primario del lavoro quale momento di affermazione della personalità e della dignità umana e quale espressione più autentica della storia, delle tradizioni, delle vocazioni e delle capacità della comunità locale.
Il Comune favorisce, pertanto, ogni forma di collaborazione con il mondo del lavoro, garantendo ogni più ampia tutela ai legittimi interessi dei lavoratori ed incentivando la libera impresa e la cooperazione, quale strumento di sviluppo e progresso della comunità locale e quale occasione della sua partecipazione alla più vasta comunità europea ed internazionale.
7. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico, sociale e culturale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
8. Il Comune promuove azioni per favorire le pari opportunità di genere e le possibilità di realizzazione sociale, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

9. Il Comune assicura l'esercizio delle funzioni amministrative attraverso l'accertata e preventiva copertura delle risorse necessarie, proprie o trasferite, di natura finanziaria, economica, strumentale, organizzativa e professionale.

Art. 5

Funzioni del Comune nel campo dell'assistenza sociale e della sanità

1. Il Comune riconosce e tutela il diritto fondamentale dei propri cittadini all'assistenza sociale e sanitaria e impronta la propria azione ai principi della solidarietà sociale, attraverso la predisposizione di appositi servizi sociali in favore delle persone in difficoltà, nel quadro dei compiti di rappresentanza e di cura degli interessi della propria comunità.
2. Spetta al Comune determinare le linee dell'intervento pubblico in campo sociale nel proprio territorio e per le materie di propria competenza.
3. Il Comune esercita le funzioni sanitarie, che non siano di espressa competenza di Stato e Regione, assumendo i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini, anche attraverso organizzazioni intercomunali.
4. Nell'individuazione e nell'erogazione di servizi sociali a domanda individuale il Comune opererà secondo il criterio dell'obiettività e della trasparenza decisionale e incentivando forme di solidarietà familiare e sociale in risposta al bisogno.
5. Obiettivo principale nell'erogazione dei servizi sociali e sanitari è la qualità e la tempestività dell'intervento, nel rispetto dei criteri di economicità e di legalità. A tal fine, il Comune ricerca e utilizza nell'organizzazione dei servizi sociali le forme più idonee previste dalla legge e dallo statuto, per conseguire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.
6. Il Comune, nei limiti delle proprie attribuzioni, coordina le attività pubbliche e private nel campo sociale, promuove la conclusione di intese con i privati sui servizi da essi gestiti e garantisce idonee forme di partecipazione del volontariato all'elaborazione ed alla realizzazione della politica sociale dell'Ente.
7. Il Comune, nell'ambito dei servizi ad alto contenuto sociale, promuove idonee forme di convenzionamento e di garanzia degli standard e della qualità per i servizi promossi e gestiti da privati nel campo dell'istruzione e dell'assistenza.

Art. 6

Autonomia regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
2. I regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale, gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi è regolato l'esercizio dell'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l'attività edilizia, la polizia municipale, la

protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.

3. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabili dal Consiglio comunale, approva i regolamenti inerenti l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto prevedono gli artt. 7, 42, 48 e 89 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.
5. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.
6. Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo statuto e fra loro per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale.
7. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali ed alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei medesimi regolamenti.

Art. 7

Garanzia delle minoranze, Partecipazione, Informazione, Albo pretorio

1. L'Amministrazione comunale opera secondo criteri di legalità, di imparzialità, di equità, di responsabilità (degli Amministratori, dei Dirigenti, del personale comunale), di efficacia, di efficienza, di economicità, di pubblicità e di trasparenza. Il Comune, inoltre, assicura forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze consiliari, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, se costituite.
2. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al riesame di cui al comma 3, nei limiti delle illegittimità denunciate, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e, rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito, quando un quarto dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - dotazioni organiche e relative variazioni;
 - assunzioni del personale.
3. Nei casi previsti dal comma 2, l'istanza di riesame è rivolta al difensore civico competente ovvero, nel caso in cui sia stata definita apposita intesa, alla Prefettura – Ufficio territoriale di governo. L'istanza di riesame sospende il decorso del termine per l'esecutività della deliberazione fino all'esito del riesame ovvero alla comunicazione relativa alla mancanza dei presupposti per il riesame. Il predetto organo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'organo deliberante entro quindici giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'organo deliberante non ritiene di modificare la

delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo competente, Giunta o Consiglio comunale.

4. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle libere associazioni all'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e secondo le indicazioni e le disposizioni di cui al successivo Titolo III del presente Statuto.
5. Nella nomina e nella designazione di persone quali componenti di collegi o quali rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende, istituzioni e società, l'Amministrazione promuove il principio della "pari opportunità" tra uomo e donna.
6. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle strutture dell'Ente, anche mediante il decentramento dei servizi e l'articolazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico, secondo quanto previsto dalle successive disposizioni del presente Statuto.
7. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, nonché di ogni altro provvedimento o atto, nel rispetto delle prescrizioni di legge.
8. Il Segretario generale o un suo delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI DEL COMUNE

Art. 8 Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo; il Sindaco e la Giunta sono gli organi esecutivi; i dipendenti a cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni di direzione sono gli organi di gestione.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 Elezione, composizione, durata in carica

1. Le norme relative all'elezione, alla composizione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alla decadenza dei Consiglieri ed alla durata in carica sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10
Autonomia e funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di propria autonomia funzionale e organizzativa.
2. L'attività e il funzionamento del Consiglio comunale, nell'ambito della legge e nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, sono disciplinati da apposito Regolamento che fissa anche le modalità per assicurare opportunamente e concretamente al Consiglio stesso e al Presidente servizi, apposite strutture, attrezzature e risorse.

Art. 11
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente. Il Presidente rappresenta l'Assemblea elettiva.
2. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio; il Presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e singolarmente ai Consiglieri comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Per l'assolvimento di tali funzioni, il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di presidenza composto dallo stesso Presidente del Consiglio comunale, che lo presiede, e da due Vicepresidenti eletti dal Consiglio, di cui uno espressione della minoranza. Il Presidente del Consiglio delega le funzioni vicarie ad uno dei componenti che lo sostituisce nel caso di assenza e/o impedimento.
4. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente nei compiti preparatori dei lavori del Consiglio, organizza l'attività del Consiglio e si pronuncia sulle questioni di interpretazione del regolamento del Consiglio.
5. Il Presidente ed i Vicepresidenti sono eletti, tra i Consiglieri comunali, nella prima seduta del Consiglio ed ogni qualvolta se ne verifichi la vacanza.
6. Il Presidente del Consiglio comunale viene eletto nella prima seduta del Consiglio comunale, nei primi due scrutini con la maggioranza dei due terzi e con la maggioranza assoluta dei medesimi negli scrutini successivi. Ciascun Consigliere può votare un solo nominativo.
7. Successivamente, nella stessa seduta, sono eletti i due Vicepresidenti con un'unica votazione; ogni Consigliere può votare un unico nominativo e risultano eletti i due Consiglieri, di cui uno delle minoranze, che hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora una delle parti non esprima alcun nominativo, risultano comunque eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.
8. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto.
9. Avvenuta l'elezione, il Presidente assumerà immediatamente la presidenza della seduta.
10. Al Presidente del Consiglio compete la prevista indennità di funzione secondo la disciplina e le modalità di legge.

11. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio comunale.
12. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Consiglio deve provvedere all'elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni.
13. Il Presidente e/o i Vicepresidenti possono essere revocati su motivata richiesta di almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. Sulla richiesta - depositata in segreteria, affissa all'albo pretorio e consultabile da chiunque ne abbia interesse - il Consiglio comunale deve pronunciarsi in adunanza da tenersi entro venti giorni dalla data di inizio del deposito. La richiesta si intende accolta quando ottiene il voto, dato con votazione segreta, di due terzi dei Consiglieri assegnati, nella prima votazione, ovvero della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella seconda votazione subito successiva, da tenersi nella stessa seduta. Nel caso di revoca o cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Presidente e/o di un Vicepresidente, si provvede secondo la procedura prevista nei precedenti commi del presente articolo.

Art. 12 Consigliere Anziano

1. È Consigliere Anziano il Consigliere che, nelle elezioni comunali, ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Al fine della graduatoria di anzianità, non si tiene conto dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di cifra elettorale, è Consigliere Anziano il maggiore d'età.
2. Spetta al Consigliere Anziano:
 - presiedere il Consiglio nella prima adunanza consiliare, fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea;
 - presiedere il Consiglio in tutti i casi di assenza, impedimento o cessazione del Presidente e dei Vicepresidenti e comunque fino alla nomina del nuovo Presidente e Vicepresidenti;
 - firmare, assieme al Sindaco e al Segretario generale, le deliberazioni del Consiglio comunale assunte prima dell'elezione del Presidente del Consiglio;
 - svolgere altri compiti a lui espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 13 Competenze del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale;
 - b) convoca il Consiglio comunale entro un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta, curando il tempestivo inoltro degli avvisi, e lo presiede;
 - c) stabilisce la data e gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio, iscrivendo all'ordine del giorno anche le proposte e gli argomenti richiesti dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri, con la collaborazione del Segretario generale;
 - d) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - e) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - g) convoca e presiede la prima seduta delle commissioni consiliari.

Art. 14
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. La posizione giuridica e le indennità spettanti ai Consiglieri, agli Assessori, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco sono regolate dalla legge.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad indicare un domicilio nel Comune di Brugherio per la notifica e la comunicazione, anche via fax o posta elettronica, di tutti gli atti e di ogni informazione utile all'esercizio del suo mandato.
5. Ogni Consigliere, secondo le procedure e modalità stabilite dal regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune, dalle istituzioni, da enti o società da esso dipendenti o partecipate, informazioni, copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, salvo i limiti posti e previsti dalla legge. Essi sono sempre tenuti alla riservatezza delle notizie e dei dati ricevuti secondo la natura degli stessi, nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. I singoli Consiglieri hanno altresì facoltà di iniziativa per proposte di provvedimenti di competenza consiliare. Il Regolamento ne stabilisce la disciplina. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e raccomandazioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale. Hanno, infine, diritto di controllo delle deliberazioni della Giunta, nelle forme e con le modalità della vigente normativa.
7. I diritti di cui al settimo comma del presente articolo sono esercitati secondo le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
9. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengono a tre adunanze deliberative di una sessione del Consiglio comunale, senza aver preventivamente giustificato l'assenza, sono dichiarati decaduti. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità e le procedure per la dichiarazione di decadenza.
10. Anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un Amministratore (Consigliere, Assessore, Presidente del Consiglio, Sindaco), per fatti o atti direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Comune assumerà a proprio carico – a condizione che, a giudizio del Consiglio comunale, non sussista conflitto di interessi – ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere l'Amministratore da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune eserciterà il diritto di ripetizione nei confronti

dell'Amministratore per quanto attiene gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

11. Ai Consiglieri comunali possono essere conferiti incarichi e funzioni riferibili ad attività di indirizzo, direzione e controllo politico e amministrativo in enti, fondazioni, aziende, consorzi ed istituzioni a cui partecipa il Comune. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal Regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali.

Art. 15

Cessazione e surrogazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri singoli cessano dalla carica per:

- a) dimissioni
- b) decadenza
- c) decesso
- d) ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

Si rimanda per la disciplina dei predetti istituti al regolamento del Consiglio comunale.

Art. 16

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua Amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro Amministrazione o tutela.
3. Per quanto riguarda l'obbligo di astensione, esso non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 17

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, del Testo Unico 18 Agosto 2000, n. 267, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il Consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Particolarmente, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, da parte del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 18

Insediamiento e prima adunanza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, nella sua prima adunanza immediatamente successiva alle elezioni e prima di deliberare su ogni altro oggetto, sotto la presidenza del Consigliere Anziano, provvede alla convalida degli eletti. Il Consiglio esamina la condizione degli eletti, compreso il Sindaco, e dichiara - quando ricorre il caso - quali di essi incorrono in una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dalla legge.
2. La convalida degli eletti comprende la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento di decadenza degli incompatibili.
3. Il Sindaco, a convalida degli eletti avvenuta, giura fedeltà alla Costituzione italiana davanti al Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale, a giuramento del Sindaco avvenuto, elegge immediatamente, nel proprio seno, un Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
5. La deliberazione dell'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza è immediatamente eseguibile.
6. Sotto la nuova presidenza, il Consiglio prosegue la seduta ascoltando le comunicazioni del Sindaco riguardanti il provvedimento con il quale egli ha nominato il Vicesindaco e gli Assessori, componenti della nuova Giunta, elencati in ordine di "anzianità" ai fini della sostituzione del Vicesindaco assente o impedito.
7. Se la prima adunanza non può aver luogo, o si scioglie per mancanza del numero legale, senza aver deliberato la convalida degli eletti o la elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, la seduta si intende sospesa ed aggiornata con lo stesso orario, al quinto giorno feriale successivo, per proseguire la trattazione dell'ordine del giorno.
8. Nella seduta di insediamento del Consiglio comunale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche cui egli intende conformare le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio discute le linee programmatiche presentate dal Sindaco proponendo eventuali integrazioni, adeguamenti e/o modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti e provvede nella stessa seduta ad approvare il documento di programma di governo.
9. Copia del documento di programma resta depositata presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale a disposizione dei cittadini.
10. Il Consiglio elegge tra i propri componenti la commissione elettorale.

Art. 19

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta e/o dai Consiglieri per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per ogni altra materia inerente a servizi e attività di interesse generale.

Art. 20

Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto o sospeso nei casi previsti dalla legge.

Art. 21

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti composte secondo criteri di proporzionalità, stabilendo per ciascuna di esse la presidenza.
2. La nomina e la revoca dei componenti le commissioni consiliari permanenti viene disciplinata dall'apposito regolamento del Consiglio comunale, che disciplina altresì le

modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Qualora il regolamento non ne dovesse prevedere la partecipazione a pieno titolo di diritto, il Sindaco e gli Assessori possono comunque partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
4. Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei Dirigenti di settore, dei responsabili dei servizi e degli uffici comunali, degli Amministratori e dei Dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune.
6. Per l'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni si avvalgono degli uffici competenti per materia, secondo le modalità previste dal regolamento.
7. Ai Consiglieri comunali, membri delle Commissioni, compete, ai sensi di legge, un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello per le sedute consiliari.
8. Le sedute delle commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal relativo regolamento.

Art. 22

Commissioni temporanee speciali

1. Il Consiglio, quando lo ritenga necessario, su iniziativa propria o della Giunta, può istituire:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune non rientranti nella competenza delle commissioni permanenti;
 - b) commissioni di inchiesta sulla attività dell'Amministrazione comunale o della struttura burocratica comunale alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti, di aziende e di istituzioni da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio. Esse hanno il compito di indagare, ricercare le cause e proporre i provvedimenti idonei a far cessare o eliminare cause di cattivo o non efficace o non produttivo o non corretto funzionamento di uffici o servizi del Comune;
 - c) ogni altra commissione avente funzioni di studio, di controllo o di garanzia con durata temporanea ritenesse utile istituire per l'esame di materie relative a questioni, sia di carattere particolare che generale, che esulino dalle competenze delle commissioni consiliari permanenti di cui all'articolo 21 del presente statuto.
2. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il regolamento del Consiglio comunale determina la composizione, le modalità di voto e di funzionamento, le eventuali forme di pubblicità dei lavori, la durata delle commissioni temporanee, nonché, la nomina e la revoca dei componenti delle stesse.
4. Le commissioni di controllo o di garanzia, ove istituite, sono presiedute da un Consigliere comunale appartenente alla minoranza.

Art. 23
Commissioni comunali

1. Possono essere istituite commissioni consultive e propositive i cui componenti possono essere in parte eletti dal Consiglio comunale e in parte nominati da organismi diversi, in rappresentanza di enti, gruppi, associazioni, categorie, interessati alle tematiche di competenza delle commissioni. Tutti i membri delle commissioni previste dal presente articolo hanno parità di diritti e di poteri.
2. Nell'elezione dei membri di sua competenza, il Consiglio comunale dovrà operare in modo da garantire la rappresentanza della minoranza.
3. I compiti di tali commissioni, la loro composizione, le modalità di nomina e di revoca dei componenti, vengono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio comunale, che disciplinano altresì le modalità di voto, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni si avvalgono degli uffici competenti per materia, secondo le modalità previste dai regolamenti.
5. Per quanto non espressamente previsto, alle commissioni istituite dal presente articolo si applicano le disposizioni relative alle commissioni consiliari.

Art. 24
Commissione per il regolamento del Consiglio

1. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
2. Il Consiglio nomina una commissione consiliare per il regolamento interno assicurando in essa la rappresentanza delle minoranze.
3. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
4. La commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.
5. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.

Art. 25
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono nei termini indicati dalla legge per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo dell'anno per determinazione del Presidente del Consiglio comunale o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri.
4. Quando lo richieda il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 26
Convocazione dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnarsi entro i termini di legge a domicilio o, per i consiglieri che ne facciano richiesta, per via telematica mediante posta elettronica certificata.
2. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco con le modalità ed entro i termini previsti dalla legge.

Art. 27
Validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salve maggioranze speciali previste dalla legge o dallo Statuto.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al primo comma del presente articolo, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri.
3. In caso di emendamenti corposi o tali da richiedere approfondimenti da parte dell'ufficio competente, l'intera proposta di deliberazione viene rinviata alla seduta successiva del Consiglio comunale. Altrimenti il parere viene espresso dal Segretario Generale o dal Dirigente presente alla seduta, nei limiti delle rispettive competenze.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio con facoltà di intervento ma senza diritto al voto. La loro presenza viene registrata a parte ed inserita a verbale come i loro interventi.

Art. 28
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Non sono pubbliche le sedute nel momento in cui sono sottoposte a trattazione questioni comportanti apprezzamenti sulla qualità o sulle attitudini di persone fisiche o sulla loro condotta; la determinazione di procedere in seduta segreta è accompagnata da succinta motivazione. Sono sempre

pubbliche le sedute inerenti alla nomina e revoca dei rappresentanti comunali in enti, aziende, istituzioni, consorzi o società.

Art. 29

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze speciali previste dalla legge.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati, si applica, in deroga al disposto del primo comma del presente articolo, il principio della maggioranza relativa, allorché sia da garantire la rappresentanza della minoranza.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al quarto comma del presente articolo hanno riportato maggiori voti.
6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
7. Gli astenuti e coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione senza abbandonare l'aula sono valutati come presenti, ma non come votanti; delle astensioni non si tiene conto ai fini del computo dei voti espressi.

Art. 30

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme con il Presidente del Consiglio comunale o il Vicepresidente quando sia quest'ultimo a presiedere l'adunanza.
2. In caso di impedimento del Segretario e di contemporanea assenza o impedimento del Vicesegretario, la verbalizzazione della seduta già convocata sarà effettuata da un componente del Consiglio comunale scelto dal Presidente.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni Consigliere ha diritto di richiedere la verbalizzazione del proprio voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 31
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate, entro il termine stabilito dal regolamento comunale, a cura del Segretario, mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

CAPO III
SINDACO E GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 1 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

Art. 32
Elezione del Sindaco, nomina della Giunta, durata in carica

1. Il Sindaco è eletto dagli elettori del Comune secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale. Entra in carica all'atto della sua proclamazione.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva, con provvedimento motivato.

SEZIONE 2 - La Giunta comunale

Art. 33
La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo di Amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 34
Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori compreso tra un minimo di cinque e un massimo di sette.
2. Il Sindaco, nella composizione della Giunta, garantisce l'equilibrata presenza di uomini e donne. Il Sindaco è tenuto a motivare le scelte operate e le eventuali esclusioni con specifico riferimento al principio di pari opportunità sancito nella Dichiarazione di Principi del presente Statuto e a darne adeguata diffusione.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.

4. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.
6. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. È ritenuta inopportuna l'appartenenza alla stessa Giunta del convivente e dell'associato in attività economiche del Sindaco.
8. L'atto di nomina della Giunta indicherà il Vicesindaco e gli altri Assessori, in un ordine di anzianità valido per la sostituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco. Il Sindaco dà comunicazione dell'atto di nomina al Consiglio comunale nei modi previsti da questo Statuto.

Art. 35

Durata in carica della Giunta

1. La Giunta entra in carica dalla data di nomina del Sindaco e rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o mozione di sfiducia del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui sopra trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 36

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio.

Art. 37
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza e rimozione;
 - c) revoca;
 - d) decesso.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco e sono irrevocabili ed efficaci sin dal momento della loro presentazione.
3. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, decaduti o cessati dall'ufficio per altre cause, provvede il Sindaco.

Art. 38
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, il quale, anche su richiesta dei singoli Assessori, fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei componenti stessi.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Particolarmente, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegni di spesa o diminuzione di entrata, da parte del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 39
Funzioni della Giunta

1. La Giunta, fondamentalmente, collabora con il Sindaco dal quale è nominata, per l'attuazione delle "linee programmatiche di mandato" approvate dal Consiglio comunale.
2. La collaborazione può concretamente svilupparsi:

- a) nell'assunzione di deleghe temporanee o permanenti, per compiti singoli o per settori di attività, in modo da consentire al Sindaco di svolgere in modo compiuto le funzioni di direzione generale e di coordinamento;
 - b) nell'attività di proposta, di consiglio e di suggerimento al Sindaco: questa attività assume la forma di proposta di deliberazione, di formulazione di pareri, di esame e valutazione dei problemi da sottoporre alla Giunta o al Consiglio;
 - c) negli atti di indirizzo o di iniziativa che la Giunta impartisce ai Dirigenti e agli uffici, tramite i competenti assessorati, per l'attività di gestione e per la predisposizione degli atti fondamentali da sottoporre al Consiglio comunale;
 - d) negli atti deliberativi non rientranti nelle competenze istituzionali di altri organi, purché connessi a specifici interessi della comunità locale;
 - e) nel controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo e di deliberazione.
3. La Giunta compie, infine, gli atti di Amministrazione che non sono dalla legge riservati al Consiglio e che, per legge o per Statuto, non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario generale, del Direttore generale, se nominato, e dei Dirigenti.
 4. È altresì di competenza della Giunta comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 40

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 41

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni della Giunta e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. In caso di impedimento del Segretario e di contemporanea assenza o impedimento del Vicesegretario, la verbalizzazione della seduta già convocata sarà curata da un componente della Giunta scelto dal Sindaco.

Art. 42

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, a cura del Segretario, mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza, le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

SEZIONE 3 - Il Sindaco

Art. 43

Il Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale del governo.
2. La legge disciplina lo status giuridico e le indennità spettanti al Sindaco.
3. Il Sindaco entra in carica all'atto della sua proclamazione. Dopo la convalida della sua nomina da parte del Consiglio comunale, egli presta giuramento davanti al Consiglio stesso, con la formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana", tenendo in mano o appoggiando la mano destra sulla Costituzione della Repubblica Italiana.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 44

Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'esecutivo e responsabile dell'Amministrazione

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza. In tale veste, il Sindaco:
 - a) convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, in una data compresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;
 - b) nomina e revoca il Vicesindaco e gli Assessori;
 - c) convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
 - d) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone adeguata motivazione;
 - e) nomina i membri delle commissioni comunali, ad eccezione delle commissioni di nomina consiliare;
 - f) adotta le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti;
 - g) stipula gli accordi di programma;
 - h) coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;
 - i) rappresenta in giudizio il Comune;

- j) nomina il Segretario comunale, scegliendo tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali;
- k) può revocare con provvedimento motivato il Segretario generale, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio;
- l) può nominare, previa deliberazione della Giunta comunale, un Direttore generale al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Nel caso in cui il Direttore generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale;
- m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dalla legge, da questo Statuto e dal regolamento comunale di organizzazione;
- n) dispone, sentito il Segretario generale, i trasferimenti interni dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici;
- o) sovrintende al funzionamento dei servizi ed uffici e all'esecuzione degli atti;
- p) impartisce al Direttore generale e, ove manchi, al Segretario generale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- q) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale di propria competenza;
- r) vigila sul servizio di polizia municipale;
- s) espleta le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali secondo le leggi vigenti.

2. Al Sindaco spettano, inoltre, compiti di sovrintendenza degli uffici e servizi comunali. In particolare:

- a) impartire direttive rivolte al Segretario generale o al Direttore generale se nominato, e ai Dirigenti riguardo agli indirizzi dettati dagli organi elettivi;
- b) sorvegliare in generale l'attività, il funzionamento e la gestione degli uffici e dei servizi comunali, per esercitare il controllo della loro corrispondenza agli indirizzi comunicati al Segretario o al Direttore generale se nominato, e da questi ai Dirigenti, nonché la loro conformità ai principi della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza, della pubblicità, della trasparenza e dello snellimento dei procedimenti. Detta sorveglianza si estende anche all'attività delle istituzioni comunali, delle aziende speciali e delle società a cui partecipa il Comune;
- c) Sorvegliare e controllare il sistema di ricezione, elaborazione, trasmissione e conservazione delle informazioni all'interno dell'Ente, determinando quali di esse sono considerate, a norma di legge e/o di regolamento, provvisoriamente riservate;

- d) Sorvegliare e controllare i servizi comunali di informazione per gli Amministratori e per il cittadino, nell'osservanza della legge e dei regolamenti e con facoltà di acquisire atti ed informazioni anche presso le aziende speciali, le istituzioni comunali per il tramite dei relativi rappresentanti legali delle stesse;
- e) Assumere gli atti conservativi dei diritti e del patrimonio del Comune.

SEZIONE 4 - Il Vicesindaco

Art. 45

Requisiti per la carica di Vicesindaco e di Assessore – verifica

1. Le persone chiamate alla carica di Vicesindaco o di Assessore devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco.
2. L'accettazione della nomina a Vicesindaco e ad Assessore comporta la cessazione automatica della carica di Consigliere eventualmente ricoperta.
3. La Giunta, nella sua prima adunanza, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vicesindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 46

Funzioni del Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, le relative funzioni sono svolte dall'Assessore più anziano di età e così via.

Art. 47

Poteri di delega

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per materia.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo devono essere fatte per iscritto e portate a conoscenza del Consiglio.
4. Nell'esercizio delle attività delegate, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
5. Il Sindaco può assegnare ai Consiglieri comunali incarichi speciali o occasionali o temporanei.

Art. 48

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del primo comma del presente articolo è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
4. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, è organo locale di protezione civile. Il Sindaco provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui ai precedenti commi del presente articolo, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

TITOLO III

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

CONSULTA DI QUARTIERE

Art. 49

Articolazione del territorio

1. Il Comune articola il suo territorio in quartieri quali organismi di partecipazione e di consultazione.
2. Le delimitazioni ed il numero dei quartieri, nonché le loro eventuali modificazioni, sono determinati con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 50
Organi del quartiere

1. Sono organi del quartiere la Consulta di Quartiere ed il Presidente della Consulta di Quartiere.
2. La Consulta di Quartiere ed il suo Presidente rappresentano le esigenze della popolazione del quartiere e si fanno premura sia di raccoglierne le istanze che di stimolarla ad esprimerle.
3. La Consulta di Quartiere è eletta dal Consiglio comunale con le modalità previste dall'apposito regolamento.
4. La Consulta di Quartiere elegge nel suo seno un Presidente, che la rappresenta.

Art. 51
Attribuzioni, composizione e funzionamento della Consulta di Quartiere

1. Compito primario delle Consulte di Quartiere è di promuovere occasioni di incontro e di socializzazione, coinvolgendo tutta la popolazione. Tali momenti di incontro e di aggregazione, quali ad esempio riunioni per conoscersi, incontri per organizzare iniziative, feste rionali, momenti ricreativi e di animazione, organizzazione di momenti di solidarietà, riunioni per discutere di problemi comuni, interviste per conoscere i pareri dei residenti su questioni particolari, etc., hanno come fine prioritario la costituzione di un tessuto di conoscenze, di relazioni e di comunicazione tra la gente che sono preliminari alla partecipazione concreta alla vita del quartiere e della città, partecipazione intesa come sentirsi parte e fare la propria parte. Da tale lavoro di coinvolgimento discendono e conseguono attività più specificatamente rivolte all'individuazione e discussione dei problemi, di richiesta di intervento verso l'Amministrazione comunale, di proposte e suggerimento - che costituiranno le proposte sociali e il programma annuale delle Consulte di Quartiere.
2. La composizione ed il funzionamento della Consulta di Quartiere sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:
 - a) le attribuzioni, le competenze ed il funzionamento degli organi del quartiere;
 - b) le modalità per l'elezione del Presidente della Consulta di Quartiere;
 - c) il numero dei componenti la Consulta di Quartiere;
 - d) le modalità attraverso le quali le Consulte di Quartiere possono ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli enti, istituzioni ed aziende del Comune le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
4. Il bilancio comunale prevede un apposito stanziamento di spesa per il funzionamento di ciascuna Consulta di Quartiere. L'utilizzo di detto stanziamento è deliberato dalla Giunta comunale su richiesta di ciascuna Consulta di Quartiere.

Art. 52
Durata in carica della Consulta di Quartiere

1. Le Consulte di Quartiere durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale che le ha elette.

Art. 53

Partecipazione della Consulta di Quartiere alle scelte amministrative

1. La partecipazione delle Consulte alle scelte amministrative si realizza attraverso la formulazione di proposte alla Giunta, l'intervento alle riunioni delle commissioni consiliari, la predisposizione delle proposte sociali e l'espressione dei pareri di competenza.
2. Le Consulte possono formulare proposte, da sottoporre alla Giunta comunale, su argomenti che riguardano specificamente il quartiere di pertinenza. Tali proposte devono essere redatte in forma scritta e inoltrate al Sindaco o all'Assessore competente.
3. I rappresentanti delle Consulte sono invitati ad assistere alle riunioni delle commissioni consiliari e possono intervenire per chiedere chiarimenti in merito agli argomenti sui quali saranno chiamate ad esprimere parere.
4. Al fine di estendere la partecipazione dei cittadini alle scelte sulla spesa pubblica, le Consulte formulano entro il 30 ottobre di ogni anno le proposte sociali e le trasmettono alla Giunta, che le esamina in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Nella relazione previsionale e programmatica, l'Amministrazione dà conto dell'accoglimento ovvero motiva il non accoglimento delle proposte avanzate dalle Consulte.
5. Le Consulte esprimono, prima dell'approvazione in Consiglio ed entro i termini fissati dal regolamento, parere obbligatorio ma non vincolante, limitatamente alla parte riguardante lo specifico quartiere di pertinenza, sui seguenti provvedimenti:
 - a) bilancio di previsione;
 - b) piano di governo del territorio e relativi strumenti attuativi;
 - c) modifiche e integrazioni al regolamento delle Consulte.
6. Gli uffici comunali collaborano con il Presidente della Consulta o suo delegato, fornendo le informazioni necessarie alle Consulte per espletare l'attività propositiva.

CAPO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 54

Partecipazione della popolazione

1. Il Comune tutela l'effettiva partecipazione democratica della popolazione all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione della popolazione, delle organizzazioni sindacali di categoria, dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e degli industriali e delle altre organizzazioni sociali e cooperativistiche.
3. Ai fini di cui al secondo comma del presente articolo, l'Amministrazione comunale favorisce:
 - a) il collegamento dei propri organi con le Consulte di Quartiere;
 - b) il costituirsi di assemblee e di consultazioni di quartiere e di zona su tematiche specifiche;
 - c) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 55

Forme associative e rapporti con il Comune

1. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra la popolazione, il Comune e le associazioni, il Comune riconosce il particolare valore dell'associazionismo e del volontariato come risorse per la comunità locale; ne promuove lo sviluppo e ne tutela la libera ed autonoma iniziativa.
2. Il Comune collabora, anche attraverso apposite convenzioni, con enti, associazioni, istituti che perseguono il fine della pubblica utilità senza scopi di lucro. A tal fine è istituito un albo comunale in cui sono iscritte le associazioni locali riconosciute secondo i criteri e le modalità, come previsto in apposito regolamento.
3. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'organizzazione della sua attività, assicura adeguate forme di collaborazione con le associazioni e le cooperative riconoscendo e valorizzando le prestazioni di servizi da loro efficacemente rese alla collettività ed ai singoli. La collaborazione tra le associazioni ed il Comune si svolge nel rispetto dell'autonomia e delle competenze proprie di ciascun soggetto.

Art. 56

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutta la popolazione, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, culturali, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutta la popolazione, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, spazi idonei, nonché le sedi delle Consulte di Quartiere, sentiti i relativi Presidenti.
3. L'Amministrazione comunale e le Consulte di Quartiere possono convocare assemblee della popolazione o di particolari categorie sociali, su argomenti di rilevante interesse.
4. Le convocazioni di cui al terzo comma del presente articolo sono rispettivamente disposte dal Sindaco, su decisione della Giunta o del Consiglio comunale, e dal Presidente della Consulta di Quartiere, in seguito a decisione della stessa.

Art. 57

Consultazioni

1. La Giunta comunale delibera la consultazione della popolazione, degli organismi rappresentativi delle diverse categorie sociali e degli organismi associativi di cui all'articolo 55 del presente statuto, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale afferente l'oggetto delle consultazioni stesse.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.

Art. 58
Istanze, petizioni e proposte

1. I residenti singoli o associati possono rivolgere istanze, petizioni e proposte scritte al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina.
2. Le istanze consistono nel richiedere al competente organo amministrativo comunale informazioni rivolte a soddisfare un interesse privato o diffuso. Le petizioni consistono nel rappresentare al competente organo una o più esigenze concrete e collettive presenti nel seno del corpo sociale. Le proposte consistono nel sottoporre all'attenzione del competente organo l'opportunità di assumere un determinato atto o di disporre un intervento nell'interesse collettivo. L'organo investito dalla petizione, istanza o proposta ha l'obbligo di dare risposta, senza tuttavia l'obbligo di deliberare in ordine ad essa.
3. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale, tranne che per le materie escluse dal referendum in base all'art. 63 del presente Statuto, debbono essere sottoscritte, con firme autenticate, da non meno di 1.500 persone maggiorenni residenti nel territorio comunale. In tal caso, le proposte devono essere esaminate dal Consiglio entro 90 giorni. L'autenticazione delle firme avviene sulla base delle disposizioni di legge.
4. Le istanze, le petizioni e le proposte popolari sono presentate all'Ufficio comunale di Relazioni con il pubblico, il quale, su direttiva del Sindaco, provvede ad assegnarle al Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia, ai sensi e per gli effetti di cui al capo II della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La suddetta unità, istruita la pratica riguardante l'istanza o la petizione o la proposta a lei assegnata, la restituisce all'Ufficio di Relazioni con il pubblico, il quale, su direttiva del Sindaco, la sottopone all'organo a cui spetta decidere in merito, come previsto nei commi precedenti. Lo stesso ufficio informa sull'esito della pratica coloro che hanno presentato le istanze, le petizioni e le proposte.

Art. 59
Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza locale è volto a realizzare il rapporto tra la volontà della popolazione e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce lo svolgimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi referendum consultivi ed abrogativi quando lo richiedano il 10% dei residenti maggiorenni del Comune.
4. Sono considerati elettori ai fini del referendum i residenti del Comune che siano cittadini dell'Unione Europea, nonché gli stranieri residenti non cittadini dell'Unione Europea.
5. Sull'ammissibilità del referendum decide la commissione tecnica istituita secondo le norme dell'apposito regolamento previsto dall'articolo 62 del presente statuto.

6. L'indizione del referendum, dichiarato ammissibile dall'apposita commissione, è fatta dal Sindaco.
7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.
8. Il referendum consultivo è valido quando abbia votato un numero di residenti non inferiore ad un terzo più uno degli aventi diritto ed il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi espressi; altrimenti è dichiarato respinto.
9. Il referendum abrogativo è valido quando abbia votato un numero di residenti non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto ed il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi espressi; altrimenti è dichiarato respinto.

Art. 60

Effetti del referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere promosso per chiamare i residenti del Comune a pronunciarsi in merito a questioni di interesse collettivo affinché i competenti organi assumano le proprie determinazioni consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. La questione oggetto del referendum è formulata attraverso un quesito redatto in termini semplici e chiari in modo da consentirne l'immediata comprensione da parte di tutti i votanti.
3. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 61

Effetti del referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo può essere promosso per conferire ai residenti del Comune il potere di abrogare specifici atti o provvedimenti adottati dalla Giunta o dal Consiglio comunale.
2. La proposta deve essere presentata entro 120 giorni dall'esecutività della deliberazione.
3. La proposta di referendum abrogativo deve indicare puntualmente gli atti che si intendono abrogare; essa non può avere carattere emendativo, ma può tuttavia riguardare solo una parte dell'atto cui la proposta si riferisce, purchè tale parte abbia autonomo e compiuto contenuto decisionale.
4. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, l'organo competente collegiale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto

la proposta sottoposta al referendum secondo i criteri e le procedure del regolamento comunale sui referendum.

Art. 62
Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo e abrogativo sono stabilite nell'apposito regolamento.
2. L'indizione da parte del Sindaco del referendum consultivo e abrogativo interrompe l'efficacia dell'atto, fatti salvi gli effetti già prodotti, tranne gli atti obbligatori per legge.

Art. 63
Materie escluse

1. Non è ammesso referendum su deliberazioni o norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - c) funzionamento del Consiglio comunale e delle Consulte di Quartiere;
 - d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
 - e) bilancio, tributi, tariffe e modifiche di norme statutarie;
 - f) materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nel corso dello stesso mandato amministrativo.

Art. 64
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e/o ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 65
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 66
Diritto di accesso e di informazione

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini ed ai soggetti interessati, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

2. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

CAPO III * DIFENSORE CIVICO

*** L'INTERO CAPO III (DALL'ART. 67 ALL'ART. 74) E' STATO ABROGATO.**

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 75 Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità, secondo i principi di democrazia, partecipazione e trasparenza.
2. Gli organi istituzionali del Comune, i Dirigenti ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nelle forme previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO I SERVIZI

Art. 76 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 77 Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Per la gestione dei servizi pubblici, il Consiglio comunale può deliberare l'adozione delle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;

- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata o costituite a prevalente capitale pubblico locale o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) gestione in collaborazione con altri Enti pubblici:
 - 1. gestione mediante convenzioni;
 - 2. gestione mediante accordi di programma;
 - 3. gestione mediante Consorzi;
- g) ogni altra forma prevista dalla legge.

Art. 78
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Organi dell'azienda sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto dell'azienda e i cui componenti esterni al Consiglio comunale sono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;
 - b) il Presidente, nominato dal Sindaco;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato secondo le norme che disciplinano l'ordinamento della singola azienda speciale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da statuto e regolamenti propri.
4. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 79
Istituzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
2. Organi delle istituzioni sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dal regolamento comunale e i cui componenti esterni al Consiglio comunale sono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;
 - b) il Presidente, nominato dal Sindaco;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato secondo le norme che disciplinano l'ordinamento della singola istituzione.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali; questi ultimi determinano, tra l'altro, la dotazione organica del

personale, l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

4. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 80

Gestione mediante Società per Azioni

1. I servizi pubblici di consistente rilevanza economica ed imprenditoriale e per la cui conduzione è opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del pubblico servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, possono essere gestiti mediante Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, o partecipate dall'Ente locale titolare del pubblico servizio. Le quote di partecipazione comunale possono essere costituite da trasferimento di beni, di impianti o altre dotazioni.
2. Le Società per Azioni o a responsabilità limitata costituite per il servizio pubblico sono persone giuridiche private, rette dal proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale mediante la deliberazione che autorizza la costituzione della Società, sulla base di una motivata relazione che ne illustra le ragioni e di un piano tecnico-finanziario che ne dimostra i vantaggi economici. La deliberazione conferisce al Sindaco i poteri per gli atti esecutivi conseguenti, previo parere dell'organo dei revisori.
3. Per i servizi che presentano prevalenti interessi locali, la maggioranza del capitale nella società può essere assunta dal Comune. Se i servizi da gestire sono, invece, di interesse pluricomunale, la maggioranza delle azioni è ripartita tra i Comuni partecipanti e gli altri Enti pubblici.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale, a norma dell'articolo 2458 del codice civile.
5. Negli Statuti delle Società sono richiamate le norme di raccordo tra le Società stesse ed il Comune previste nel regolamento comunale di contabilità.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 81

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 82
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dagli articoli 78 e 79 del presente statuto, in quanto compatibili. E' consentita l'adesione ad un'unica forma associativa per gestire il medesimo servizio.
2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo 81 del presente statuto, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 83
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
4. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 84
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Nell'organizzazione degli uffici e del personale, il Comune afferma il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale: spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, alla dirigenza la gestione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 85
Principi e criteri generali

1. I processi di organizzazione del Comune sono orientati:
 - a) al servizio del cittadino, nel rispetto dei criteri politici della democrazia e del valore prioritario dell'interesse generale rispetto all'interesse individuale;
 - b) ai criteri formali della legalità, della pubblicità e della trasparenza dell'attività amministrativa;
 - c) ai criteri funzionali dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità di gestione, della flessibilità della struttura e della semplificazione dei procedimenti;
 - d) ai criteri gestionali della professionalità e della responsabilità dei Dirigenti e dei dipendenti del Comune.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 86
Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali,
dell'organizzazione e del personale comunale

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, l'organizzazione degli uffici, dei servizi, del lavoro e del personale del Comune, in conformità ai principi ed ai criteri esposti nell'articolo precedente, sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Tale regolamento disciplina inoltre:
 - a) le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto delle leggi vigenti;
 - b) i metodi di lavoro basati sul principio della distinzione tra la funzione politica attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta comunale, a cui competono compiti di indirizzo e controllo, e la funzione burocratica attribuita al Direttore generale, se nominato, ai Dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, a cui sono demandati compiti e responsabilità di gestione amministrativa e tecnica;
 - c) i criteri per una gestione dinamica e flessibile della dotazione organica, in funzione della corrispondenza tra l'organico del personale e gli obiettivi deliberati annualmente dagli organi di governo, compatibilmente con i vincoli di legge, nonché i limiti, i criteri e le modifiche con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermo restando i requisiti richiesti per le qualifiche da ricoprire.
3. Il regolamento prevede, inoltre, l'istituzione dell'ufficio comunale per l'organizzazione del personale e del lavoro, al quale sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) la proposta di pianificazione delle risorse umane;
 - b) il reclutamento, l'inserimento, l'istruzione, l'addestramento, la formazione del personale;

- c) la gestione del trattamento economico e giuridico e l'analisi dei costi del personale;
- d) lo studio e la gestione dei metodi per la valutazione, la motivazione, l'incentivazione e la disciplina del personale;
- e) l'esercizio delle funzioni di segreteria nel collegio arbitrale di disciplina.

Art. 87

Programmazione del fabbisogno del personale

1. La Giunta comunale, sulla base degli obiettivi che intende conseguire nell'anno successivo e sulla base delle esigenze emerse durante l'anno in corso, predispone la programmazione triennale del fabbisogno del personale nei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
2. La Giunta comunale formula la programmazione suddetta, previo parere della conferenza dei Dirigenti e dei responsabili apicali dei servizi, in base alle valutazioni tecniche acquisite dall'ufficio di cui al precedente articolo 86, comma 3.
3. La programmazione annuale può anche prevedere l'adeguamento della dotazione organica, il programma dell'occupazione e della mobilità interna, l'eventuale rinnovo degli incarichi dirigenziali di cui al successivo articolo 89 e il bilancio del personale per l'esercizio successivo.

Art. 88

Dirigenza

1. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina lo stato giuridico dei Dirigenti, dei funzionari e dei responsabili dei servizi e/o uffici, prevedendone in particolare:
 - a) i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente;
 - b) l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Comune;
 - c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Direttore generale, il Segretario generale ed i Dirigenti.
2. Spetta agli organi elettivi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità e verificare i relativi risultati; al personale dirigenziale spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità prestabilite.
3. I Dirigenti del Comune, funzionalmente coordinati dal Segretario o dal Direttore generale, esercitano in modo autonomo le funzioni di direzione della gestione amministrativa degli uffici e dei servizi loro assegnati, in conformità ai principi e ai criteri previsti nello Statuto e nel regolamento suddetto. Essi sono responsabili della legalità, imparzialità e del buon andamento delle attività, nonché della gestione amministrativa.
4. Le attribuzioni dei Dirigenti sono disciplinate con norme di dettaglio dal regolamento comunale suddetto. I Dirigenti assicurano la correttezza tecnica e amministrativa e l'attuazione efficace ed efficiente delle deliberazioni nonché delle determinazioni e degli altri atti esecutivi, secondo le direttive e gli obiettivi indicati dagli organi del Comune e dei programmi da questi approvati.

Art. 89

Incarichi di Dirigenza o di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabilità dei servizi e degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, secondo i criteri, i limiti e le modalità stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Sindaco nei casi e nei modi previsti dal regolamento, bandisce l'eventuale selezione e nomina i Dirigenti per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica, con contratto a tempo determinato. Le norme regolamentari precisano i requisiti soggettivi e professionali dell'incaricato, le modalità di selezione e i criteri per la disciplina contrattuale del rapporto, specie per quanto riguarda la natura pubblica o privata, la durata e il trattamento economico. I posti di Dirigente da ricoprire secondo i criteri suddetti non devono superare il limite del cinque per cento del totale dei posti previsti nella dotazione organica della Dirigenza e dell'area direttiva.
3. Il Sindaco ha facoltà di rinnovare l'incarico con motivato provvedimento, il quale deve riportare la valutazione dei risultati ottenuti dal Dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficacia e di efficienza raggiunto dagli uffici e dai servizi del Comune da lui diretti. L'incarico non può essere trasformato in un rapporto a tempo indeterminato.
4. Il Sindaco con contratti a tempo determinato può nominare Dirigenti o collaboratori esterni dotati di alte specializzazioni al di fuori della dotazione organica. Detti contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento del totale della dotazione organica della Dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.
5. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali può essere integrato con provvedimento motivato dalla Giunta da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
6. Il Sindaco può con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi rimuovere i Dirigenti a tempo determinato dalla direzione della struttura ad essi affidata, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

CAPO III IL DIRETTORE GENERALE

Art. 90 Criteri, nomina e funzioni

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tale fine al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario del Comune.
2. Il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
3. Nel caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato all'esterno, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale del Comune.
4. Il Sindaco, ove nomini il Direttore generale all'esterno della dotazione organica, contestualmente al provvedimento di nomina, disciplina, secondo l'ordinamento vigente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.

CAPO IV IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 91 Nomina, revoca e rapporto di lavoro

1. Il Comune ha un Segretario generale titolare, al servizio dell'Ente per i compiti previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal presente statuto; egli dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del D.Lgs n. 267/2000. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali, il Segretario è confermato.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
4. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato dai contratti collettivi di categoria, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 92
Attribuzioni del Segretario generale

1. Le attribuzioni del Segretario sono espressamente previste dalla legge.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale.
4. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, secondo le norme fissate dal regolamento degli organi istituzionali;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) svolge l'attività di certificazione e adotta tutti gli atti, anche a rilevanza esterna, che il Sindaco gli conferisce;
 - d) può essere nominato dal Sindaco quale componente esperto di commissione di concorso per l'assunzione del personale e quale Presidente di commissione per l'assunzione dei Dirigenti;
 - e) sovrintende al servizio della pubblicazione degli atti ufficiali del Comune;
 - f) esercita ogni altra incarico aggiuntivo attribuitogli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitogli dal Sindaco, dietro corresponsione di un' indennità di risultato nell'ambito del contratto nazionale di categoria.

Art. 93
Il Vicesegretario generale

1. Il Comune ha un Vicesegretario generale, con qualifica di Dirigente o di Funzionario, che coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce automaticamente nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- 1.bis Il Vicesegretario generale deve essere provvisto del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.
2. Le modalità per la nomina e per l'esercizio delle funzioni ed i compiti di coordinamento col Segretario generale sono disciplinati dal regolamento di organizzazione.

TITOLO VI
RESPONSABILITÀ

Art. 94
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al primo comma del presente articolo, sono sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Revisore dei conti, il Direttore generale, il Dirigente, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma del presente articolo, devono farne denuncia al procuratore generale della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale, al Dirigente o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 95

Responsabilità verso i terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma dell'articolo 94 del presente statuto.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del primo comma del presente articolo, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 96

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 97

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi.

Art. 98

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il Segretario comunale e i Dirigenti, nonché i loro eventuali sostituti, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli articoli 17 e 38 del presente statuto.
2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 99

Responsabilità disciplinare

1. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in conformità alle norme di legge, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, il licenziamento e la riammissione in servizio del personale.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 100

Autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile

1. Per il finanziamento della propria attività, il Comune gestisce in modo autonomo le risorse che derivano dai proventi dell'autonomia tributaria, dalle entrate proprie, dalla compartecipazione ai tributi, dai trasferimenti dello Stato, delle Regioni e di altri soggetti pubblici e dal finanziamento, dagli investimenti, nonché dai proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio.
2. In coerenza con i principi dettati dalla Costituzione, ed in particolare dall'articolo 119, il Comune gode di un'ampia autonomia finanziaria finalizzata a garantire, con le modalità e nei termini definiti nel programma politico amministrativo, il raggiungimento degli obiettivi di rappresentanza e sviluppo della propria comunità, di efficace, efficiente ed economica gestione dei servizi e le finalità di interesse generale che l'Ente intende perseguire.
3. I cittadini concorrono al finanziamento delle spese sulla base della loro capacità contributiva e concorrono a sostenere i costi dei servizi erogati sulla base della loro utilizzazione e della loro capacità contributiva. Il Comune tiene conto della necessità di tutelare le fasce più deboli della popolazione, in particolare attraverso esenzioni e/o riduzioni.
4. Il Comune ha un'autonoma potestà impositiva per imposte, tasse e tariffe; tale autonomia è esercitata sulla base dei precetti costituzionali e dei principi fissati dalle leggi.

5. Sulla base dei principi contenuti nelle leggi dello Stato, in particolare nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, e dei principi dettati dallo statuto, il regolamento di contabilità disciplina in modo analitico le regole che presiedono all'ordinamento contabile e finanziario dell'Ente.

Art. 101

Metodi di gestione finanziaria e patrimoniale

1. Il Comune gestisce il suo sistema finanziario e patrimoniale, secondo i criteri di:
 - a) programmazione delle attività e relativa programmazione finanziaria, articolate in termini di obiettivi e risultati conseguibili, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b) controllo interno della gestione aziendale, quale integrazione dei controlli formali previsti dalla legge: detto controllo è volto soprattutto a mettere in relazione i risultati con gli obiettivi per rilevarne gli scarti e per indicarne una valutazione sia in termini sociali sia strettamente economici.
2. La gestione dei beni comunali è ispirata ai principi della finalità sociale e della economicità.
3. Il regolamento di contabilità comunale disciplina le modalità di gestione della finanza e della contabilità del Comune.

Art. 102

Gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurandone la regolare tenuta con strumenti informatici degli inventari dei beni immobili e mobili e procede annualmente ad adottare la deliberazione di aggiornamento degli inventari dei beni immobili e mobili.
2. Il regolamento comunale di contabilità, disciplina le modalità per garantire l'aggiornamento degli inventari, la loro verifica ed inoltre l'osservanza dell'obbligo di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni comunali da parte dei consegnatari e dei responsabili degli uffici e servizi.
3. Per ragioni di carattere sociale o di interesse pubblico, i beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato o in uso gratuito a tempo determinato, con motivata deliberazione della Giunta comunale.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, nei modi previsti dal relativo regolamento, quando la loro redditività risulta inadeguata al valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, alla realizzazione di opere pubbliche, a spese di investimento, nonché per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi dal Consiglio comunale.

Art. 103
Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento della finanza locale é riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale e triennale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge o del regolamento di contabilità, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della veridicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 104
Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo é deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 105
Collegio dei revisori

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità alla legge.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Le domande di candidatura alla nomina di revisore sono presentate alla segreteria comunale, corredate da un curriculum professionale.
4. Il Collegio dei revisori dei conti è un organo comunale con funzioni di controllo giuridico e contabile nonché di consulenza per gli aspetti economici e finanziari dell'Ente.
5. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro sessanta giorni. I nuovi revisori scadono insieme a quelli rimasti in carica.
6. I singoli revisori o l'intero Collegio sono revocabili solo per mancato esercizio dei compiti loro propri debitamente accertato e notificato. La revoca, su proposta del Sindaco, è deliberata dal Consiglio che provvede alle necessarie sostituzioni entro sessanta giorni.

7. Le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti sono disciplinate dalla legge.

Art. 106
Compiti dei revisori

1. Il collegio dei revisori:
 - a) esprime pareri sulla proposta di bilancio preventivo e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - b) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione relativamente:
 - 1) all'acquisizione delle entrate;
 - 2) all'effettuazione delle spese;
 - 3) all'attività contrattuale;
 - 4) all'Amministrazione dei beni;
 - 5) alla regolarità dei provvedimenti;
 - 6) alla completezza della documentazione;
 - 7) agli adempimenti fiscali;
 - 8) alla tenuta della contabilità;
 - c) indirizza relazione sul consuntivo e referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione;
 - d) formula proposte indirizzate al Consiglio comunale per conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
2. Nell'esercizio dell'attività consultiva, spetta in particolare al collegio dei revisori esprimere pareri:
 - a) sui piani finanziari degli investimenti;
 - b) sulla gestione affidata eventualmente a terzi;
 - c) sui rapporti con le aziende speciali;
 - d) sui risultati conseguiti nella esecuzione delle opere pubbliche di maggiore interesse.
3. I revisori hanno libero accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. Il Consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
5. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
6. I revisori dei conti partecipano alle sedute consiliari riguardanti le deliberazioni dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 107
Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzati in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, con modalità che rispettino il principio della concorrenza.

Art. 108
Controllo economico della gestione

1. I Dirigenti, i responsabili degli uffici e dei servizi eseguono periodicamente, come previsto dal regolamento di contabilità, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.
3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al secondo comma del presente articolo, redige periodicamente, come previsto dal regolamento di contabilità, per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di Amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di legge, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 109
Controlli interni

1. I controlli interni vengono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 110
Contratti del Comune

1. L'attività contrattuale del Comune è improntata ai principi indicati nella dichiarazione iniziale dello Statuto, oltre che all'osservanza delle norme delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia.
2. Il regolamento comunale per la disciplina dei contratti detta le norme di dettaglio sull'attività negoziale del Comune, tenuto conto delle disposizioni dettate da questo Statuto nel comma precedente.
3. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene un Dirigente in relazione alle competenze del settore cui è preposto.

TITOLO VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 111

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.

Art. 112

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 113

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 114

Attuazione, modificazioni e abrogazione dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.
5. E' istituita una commissione comunale per la verifica dello stato di attuazione dello statuto, composta dal Presidente del Consiglio comunale, dal Segretario comunale e da un rappresentante designato da ciascun gruppo consiliare. La commissione avanza al Consiglio comunale suggerimenti e proposte per l'attuazione delle disposizioni statutarie.

Art. 115
Adozione dei regolamenti

1. L'aggiornamento dei regolamenti conseguenti a modifiche previste dal presente statuto sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto o delle sue modifiche.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo comma del presente articolo continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 116
Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al primo comma del presente articolo, al ministero competente per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.